

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36787 Anno 2018

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: BELLINI UGO

Data Udiienza: 08/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MAROTTA SALVATORE nato il 01/07/1978 a TARANTO

avverso il provvedimento del 11/10/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO

sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

lette/ sentite le conclusioni del PG *del h.rif. Crocchio* e *può*
he chisto dichiarari l'annullamento con rinvio
del procedimento impugnato con le conseguenze
di legge

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce sez.dist. Taranto in persona del Presidente, con la ordinanza impugnata, respingeva la opposizione proposta da Marotta Salvatore avverso il provvedimento della stessa Corte di Appello penale che aveva rigettato la richieste del Marotta di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato.

Evidenziava che il ricorrente non aveva assolto l'onere di documentazione sullo stesso incombente a sostegno della istanza, il quale non poteva ritenersi soddisfatto mediante una mera allegazione di una condizione di impossidenza e di assenza di redditi, imponendogli il legislatore un onere minimo di allegazione, quantomeno nell'indicare le fonti del proprio sostentamento o la percezione di eventuali contribuzioni, ponendosi in caso contrario la esigenza di una puntuale verifica da parte degli organi di polizia di eventuali indici sintomatici di ricchezza, con significativi oneri sociali per la collettività.

2. Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa del MAROTTA il quale denunciava violazione di legge in relazione all'art.76 DPR 30.5.2002 n.115 sul presupposto che il ragionamento operato dalla corte di appello di Lecce ometteva di considerare il dato obiettivo che il ricorrente non era percettore di reddito, che egli aveva assolto gli oneri sullo stesso gravanti ai sensi degli art.76 e 79 TU 115/2000, che del tutto priva di elementi presuntivi di sostegno era l'inferenza del giudice distrettuale sulla possibile ricorrenza di redditi non documentati e sullo stesso riconoscimento della inammissibilità di una richiesta di ammissione fondata su di un reddito pari a zero, avendo il ricorrente cessato la propria attività commerciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il ragionamento operato dal giudice di appello di Lecce si pone in contrasto con la stessa disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia e sulla normativa dalla stessa richiamata.

2. Il giudice di appello ha ravvisato la genericità delle indicazioni fornite dalla parte ricorrente in punto di entrate reddituali ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, richiamando sul punto oneri di allegazione e

collaborazione del richiedente con l'autorità giudiziaria chiamata a provvedere, quantomeno per rendere palesi le fonti di sostentamento di cui si avvale ponendo il giudice, e gli organi di PG eventualmente deputati, a verificare il contenuto di tali affermazioni.

3. Con riguardo a tale ultimo profilo, giova ricordare che a norma dell'art.79, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115 del 2002, l'istanza deve contenere «le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...», nonché «dichiarazione sostitutiva di certificazione ...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art.6».

La *ratio* della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, «costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi.

3.1 A tale proposito ha affermato il S.C. che «ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata» (sez. IV, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882; sez.I, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051).

4. Si deve affermare altresì che, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, ricorre in capo al giudice il dovere di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale percezione di redditi idonea ad incidere sulla predetta condizione.

Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dall'art.76, comma 4-*bis*, d.P.R. n.115/2002 (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art.2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della

Suprema Corte è affermato che spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine; tale *iter* argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge.

5. Se non è, dunque, condivisibile l'assunto secondo il quale al giudice non sarebbe consentito di vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione, va ricordato che, anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di «insufficienza dei mezzi economici», che costituisce la *ratio* del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art.6, par.3, lett c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza affinché gli indizi indicati dall'art.2729 cod.civ. possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.

6. Nella fattispecie che occupa, il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione di inammissibilità della istanza di ammissione, fondata su un pregiudizio di inadeguatezza della autocertificazione di "impossidenza" e di "carenza di redditi" del dichiarante espressa nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina speciale, al contempo prospettando la esistenza di ulteriori contribuzioni non indicate, senza peraltro esplicitare le valutazioni, di ordine presuntivo, che lo conducevano a tale conclusione.

6.1 Pertanto la declaratoria di inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del Marotta si pone in deciso contrasto con il contenuto dell'onere di allegazione stabilito dalla normativa speciale, che è appunto quello minimo indicato nella sopra richiamata disciplina e dall'altro la prova logica utilizzata è priva dei sopra menzionati requisiti di gravità, univocità e concordanza, ma tradisce una argomentazione apparente, in cui non vengono messi a confronto dati reddituali reali, sia pure presuntivi, e una adeguata verifica della nuova e documentata situazione reddituale dell'istante.

6.2 deve inoltre essere considerato che era comunque onere del giudice della opposizione procedere ad una interpretazione alternativa del testo normativo (art.76 D.Lgs. cit.) basato comunque su elementi oggettivi, come indirettamente desumibile dai rilievi svolti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.392 del 28 giugno 1995: *«Mentre - ragionevolmente - ai fini indicati, il computo di redditi propri di soggetti diversi dall'istante è legato al criterio oggettivo della convivenza, non è comunque esclusa la computabilità, come redditi direttamente imputabili all'interessato richiedente, di contributi (economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste all'art. 2729 cod.civ., quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi».*

6.3 Il giudice investito dell'opposizione era, pertanto, tenuto ad effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria al fine di verificare se il richiedente continuasse a valersi dei contributi di familiari o di soggetti diversi ad esso legati da rapporti di convivenza o di solidarietà, così da poterli considerare ai fini dell'importo sul quale determinare il riconoscimento del beneficio. Al contrario, in maniera del tutto apparente e priva di esplicitazione il giudice distrettuale si è soffermato sulla inadeguatezza contenutistica dell'istanza, senza neppure rappresentare quale sarebbe dovuto essere lo sforzo probatorio imposto al Marotta.

6.4 Il ragionamento della Corte risulta pertanto logicamente viziato e in contrasto con gli art. 74 II comma e 79 lett.c) D.Lg.s. 2002/115 e pertanto si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla stessa Corte di Appello di Lecce per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - per nuovo esame.

Così deciso il 8 Maggio 2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini



Il Presidente
Fausto Izzo

